

« Il presidente vota per ultimo.

« La somma totale dei voti dei commissari e del presidente è annotata al margine del nome del funzionario. »

(È approvato).

Art. 15.

« L'elenco indicato nell'articolo precedente è sottoscritto da tutti i membri e rimane depositato negli atti della Commissione.

« Una copia conforme dell'elenco e delle relative deliberazioni della Commissione è trasmessa al ministro guardasigilli.

« Il funzionario otterrà, ove la richiegga, notizia della deliberazione che lo riguarda. »

A questo articolo l'onorevole Pivano propone la seguente aggiunta:

Aggiungere all'ultimo comma il seguente inciso:
«...ed avrà diritto di far pervenire nel termine di venti giorni le sue osservazioni scritte quando non abbia conseguito i tre quinti dei voti. In questo caso la Commissione in una adunanza prenderà in esame tali osservazioni, sentito, ove creda, il reclamante, e delibererà definitivamente. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. La mia aggiunta tende solo a riconoscere all'interessato il diritto di far pervenire le sue osservazioni contro il giudizio della Commissione. Credo che ciò sia inerente all'essenziale, incontestabile diritto di difesa, e che tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro non avranno nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento.

Riccio Vincenzo, relatore. L'accettiamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camera.

Camera. Rinunzio.

Presidente. L'onorevole Di Stefano ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

Di Stefano. Onorevoli colleghi, prendo a parlare per dichiarare, anzitutto, che sono d'accordo completamente con l'onorevole Pivano nella sua proposta, che spero sarà accettata dalla Commissione e dal ministro.

Riccio Vincenzo, relatore. Sì.

Di Stefano. Però, ritengo che, nel modo come è formulata dall'onorevole Pivano questa proposta, restringa il diritto dei funzionari di cancelleria e segreteria di fare rivedere il giudizio pronunciato dalla Commissione, perchè essa si occupa, soltanto, del caso in cui questi funzionari non abbiano conseguito i tre quinti dei voti.

Ma, per le disposizioni della legge, abbiamo questa condizione di cose. Noi abbiamo creato una Commissione, di cui, oltre al primo presidente, al procuratore generale e ad un consigliere di Corte, fanno parte il cancelliere della Corte ed il segretario della procura generale.

L'onorevole Cavagnari ritiene che questi funzionari non faranno che cedere alla volontà dei capi e del consigliere; io credo che avverrà, completamente, l'opposto; credo, cioè, che, intervenendo il cancelliere ed il segretario della procura generale, saranno essi che trascineranno gli altri. La ragione è facile a comprendersi. Sono essi che danno le informazioni, che vigilano, che portano il contingente delle notizie in quella Commissione, e necessariamente, come avviene d'ordinario, in tutti i casi, in cui c'è un collegio di decidenti, il collegio non farà che seguire il relatore.

Ora il diritto dato ai funzionari di cancelleria e segreteria di fare rivedere il giudizio emesso su di loro, avrà la conseguenza che il procuratore generale, il presidente, il consigliere, i quali hanno, facilmente, seguito, la prima volta, la relazione del cancelliere o del segretario della procura, nel giudizio di revisione metteranno la debita attenzione e quindi attribuiranno al funzionario, che ha reclamato, quello che giustamente gli spetta.

Bisogna, intanto, considerare che la Commissione istituita, coi suoi giudizi, dispone non solo della promozione di anzianità per turno, ma dispone anche della promozione fuori turno. Quando essa ha attribuito più di quattro quinti dei voti per tre anni, questa attribuzione darà al funzionario il diritto di essere promosso avanti turno.

Or può succedere questo: per due anni un funzionario ha avuto più di quattro quinti dei voti, mentre il terzo anno per negargli la promozione fuori turno, gli si negano i quattro quinti e si danno solo i tre quinti. La proposta Pivano nega a questi funzionari il diritto di reclamare e fare sì che la Commissione possa riesaminare la deliberazione emessa per vedere se non sia il caso di attribuire i quattro quinti dei voti a questo funzionario. E ciò non mi sembra giusto.

Perciò io toglierei la limitazione che l'onorevole Pivano ha ideato nel suo emendamento aggiuntivo, che, invece, secondo me, se il ministro e la Commissione consentono, dovrebbe suonare così: « ed avrà